Legge regionale 31 maggio 2012 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Disciplina della portualità di competenza regionale.

Art. 4

(Intesa con lo Stato)

1. Ai fini della formulazione dell'intesa prevista dall'articolo 11, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 111/2004 per la pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi nel Porto di rilevanza nazionale di Monfalcone, la Regione assicura, nell'ambito delle proprie competenze, il rispetto dei seguenti indirizzi:

a) partecipazione dell'Autorità marittima e degli organi tecnici dello Stato al processo di formazione del Piano regolatore portuale;

b) condivisione del programma di realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione, come definite all'articolo 5, comma 9, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), e successive modificazioni;

c) partecipazione finanziaria regionale o assunzione integrale degli oneri finanziari per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione, in caso di indisponibilità di risorse dello Stato.